

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2472)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4206)*

**d'iniziativa dei deputati CASTELLUCCI, BALDELLI e FORLANI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 gennaio 1963*

Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526,  
a Comuni classificati montani, in particolari condizioni

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La disposizione prevista dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, concernente il riconoscimento di diritto dei territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, come località economicamente depresse, è estesa ai Comuni con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, ma limitatamente a quelli il cui territorio sia totalmente classificato montano a tenore dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e il cui capoluogo non ecceda i 20.000 abitanti di popolazione residente.

Nella circoscrizione amministrativa di tali Comuni montani si applicano tutte le provvidenze disposte con l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni.